

## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

|                 |                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| (BA) TUCCI      | Presidente                                                |
| (BA) PORTA      | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BA) BARTOLINI  | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BA) VESSIA     | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BA) ROBUSTELLA | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore CARMELA ROBUSTELLA

Seduta del 28/01/2026

### FATTO

La società ricorrente afferma che in data 18/02/2025 aveva ricevuto formale comunicazione con cui l'intermediario esercitava il diritto di recesso per il contratto relativo alla carta di credito n. 3752.\*\*\*\*.\*\*\*\*.2005, intestata al rappresentante legale della società. In tale comunicazione era specificato che il recesso veniva esercitato ai sensi dell'art. 31.1 del "Regolamento Generale", e che lo stesso avrebbe avuto decorrenza dal sessantesimo giorno dal ricevimento della missiva.

Lamenta che il predetto recesso era stato esercitato senza addurre alcuna motivazione e che, pertanto, non era stata posta nelle condizioni di comprenderne le relative cause.

Fa presente che in data 17/04/2025 aveva richiesto all'intermediario di conoscere le ragioni che lo avevano condotto ad esercitare il recesso, inoltrando il 24/04/2025 tale richiesta all'ufficio reclami. Precisa che il 14/05/2025 l'ufficio reclami dell'intermediario aveva riscontrato tale richiesta in maniera "assolutamente parziale e generica", limitandosi a produrre il testo dell'art. 31.1 del Regolamento Generale.

Rileva che, dopo aver consultato la banca dati "World-Check" il 03/06/2025, si era resa conto dell'esistenza di una omonimia con il suo rappresentante legale. In particolare, tale soggetto era stato chiamato a rispondere, insieme ad altre persone, di "associazione per delinquere finalizzata a commettere reati tributari, societari, bancarotta, riciclaggio, trasferimento fraudolento di beni e corruzione". Presume, pertanto, che il recesso fosse stato esercitato dall'intermediario a causa di tale omonimia nella predetta banca dati e che le informazioni assunte a fondamento di tale decisione fossero state raccolte senza il suo consenso ed in contrasto con la normativa in materia di privacy.

Soggiunge che in data 18/06/2025 le indicazioni relative all'omonimo rappresentante legale erano state debitamente cancellate dalla banca dati dietro sua specifica richiesta.

In ogni caso, ritiene che il recesso unilaterale possa essere esercitato per "determinate ragioni" che indichino una sopravvenuta mancanza di affidabilità del cliente.

Lamenta che le modalità con cui era stato esercitato il recesso le hanno arrecato un evidente danno di immagine, non avendo potuto utilizzare la carta di credito per le transazioni all'estero, ove si reca molto spesso il suo rappresentante legale per l'esercizio della propria attività imprenditoriale.

Conclude ritenendo "arbitraria" la condotta dell'intermediario, anche qualora dovesse specificare i motivi del recesso ex post, in quanto questi è tenuto ad esplicitare sin dal momento della comunicazione quali siano le circostanze idonee a qualificare "giusta" la causa del recesso stesso.

L'intermediario resistente, costituitosi ritualmente, ricostruisce i fatti oggetto di controversia affermando che: in data 23/06/2022 il rappresentante legale della società ricorrente aveva sottoscritto apposito modulo per richiedere l'emissione di una carta di credito; successivamente, richiedeva un "upgrade" della carta di credito rilasciata; la menzionata carta di credito prevedeva il suo utilizzo per l'acquisto di beni e servizi mediante addebito diretto in conto corrente, come indicato nel Regolamento Generale; in seguito ad una valutazione interna, l'intermediario aveva ritenuto opportuno recedere dal rapporto contrattuale assegnando alla società ricorrente un preavviso di due mesi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 31.1 del Regolamento Generale; in sede di riscontro al reclamo aveva confermato la correttezza nell'esercizio del recesso unilaterale.

Ciò esposto, ritiene legittima la sua condotta, in quanto il Regolamento Generale prevede espressamente la facoltà di interrompere il rapporto contrattuale esercitando il diritto di recesso. Precisa che è necessario un aggiornamento costante delle informazioni in suo possesso, al fine di consentire una "rivalutazione periodica" delle posizioni relative ad ogni carta di credito, anche rispetto alla valutazione iniziale effettuata in sede di emissione.

Evidenzia l'insindacabilità della scelta di ciascun intermediario circa il mantenimento dei rapporti negoziali in corso, in quanto il recesso configura una "naturale conseguenza" di una valutazione costante del merito creditizio, che gli intermediari sono tenuti a compiere periodicamente.

Ritiene di non dover fornire alcun riscontro riguardo all'asserita omonimia lamentata da controparte, in quanto non è tenuto in alcun modo a motivare la propria scelta di interrompere la relazione contrattuale. Sostiene di aver esercitato il recesso entro la tempistica prevista dalle disposizioni contrattuali, e che lo stesso era stato validamente portato a conoscenza del cliente.

Rileva che la società ricorrente non produce in atti alcuna evidenza a supporto del pregiudizio lamentato e derivante dalla revoca della carta di pagamento, ai sensi dell'art. 2697 c.c. (cita Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 21140/2007, Collegio di Torino, decisione n. 10899/2024, Collegio di Napoli, decisione n. 1486/2023).

Quanto alla richiesta di "restituzione e/o rimborso della quota annuale", evidenzia che la carta non era stata interessata da un provvedimento di sospensione prima del recesso unilaterale, con la conseguenza che la società cliente aveva potuto continuare ad utilizzarla fino alla cessazione del rapporto. Precisa che la "quota associativa" della carta è addebitata mensilmente, e che a partire dal mese di giugno 2025 era stato interrotto l'addebito delle relative quote mensili, come peraltro si evince dagli estratti conto allegati agli atti.

La società ricorrente, in sede di repliche, evidenzia che la clausola contrattuale richiamata da controparte non può prevalere sui principi inderogabili di buona fede e correttezza nell'esecuzione dei contratti, ex art. 1175 e 1375 c.c., considerato che anche i diritti potestativi sono esercitati in modo da non ledere ingiustamente l'affidamento della controparte (cita Cass. Civ., sentenze n. 20106/2009, 4538/1997, 9321/2000, 2642/2003, Collegio di Roma, decisione n. 8711/2019).

Precisa che "criterio rivelatore" della violazione del predetto obbligo di buona fede oggettiva è quello dell'abuso del diritto, che si ravvisa ogni volta sia posta in essere una "utilizzazione alterata dello schema formale del diritto, finalizzata al conseguimento di obiettivi ulteriori e diversi rispetto a quelli

indicati dal Legislatore”. Precisa, altresì, che tale considerazione vale in particolar modo nel caso di contratto stipulato con un intermediario finanziario, considerata l’evidente “disparità” contrattuale tra le parti e in ottemperanza all’obbligo di favorire l’inclusione sociale e finanziaria gravante sul sistema bancario.

Soggiunge che, qualora il recesso sia esercitato in violazione degli obblighi di buona fede e correttezza, si determini un danno risarcibile (cita Cass. Civ., sentenze n. 30853/2022, 10125/2021 e 20106/2009). Lamenta di aver subito un “rilevante” pregiudizio economico, in quanto gestisce un insieme di rapporti commerciali “estremamente vasto”, anche alla luce del fatto che svolge la propria attività prevalentemente all’estero dove l’utilizzo della carta di credito rappresenta lo strumento di pagamento “maggiormente qualificato” per le transazioni commerciali. Con riguardo alla quantificazione del danno subito, precisa che esso può essere provato anche mediante presunzioni “gravi, precise e concordanti”, rimettendosi alle determinazioni di “equità e giustizia” dell’Arbitro stante la “difficoltà della prova”.

Ritiene che l’esercizio del recesso ad nutum da parte dell’intermediario sia avvenuto “immotivatamente”, ponendola in una evidente condizione di “debolezza e disparità” (cita Collegio di Napoli, decisione n. 3368/2017).

Conclude insistendo per l’accoglimento delle domande formulate in sede di ricorso.

L’intermediario resistente, in sede di controrepliche, sostiene di non aver posto in essere condotte contrarie ai principi di buona fede e correttezza durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, considerato che il recesso può essere esercitato da entrambe le parti. Ritiene, pertanto, che l’esercizio del recesso non debba essere considerato come una manifestazione di “arbitrarietà” o “abuso del diritto”, bensì come una manifestazione di una “propria ed insindacabile facoltà” (cita Collegio di Milano, decisione n. 9576 del 31/10/2025).

Stante la legittimità della propria condotta, ritiene che non possa configurarsi alcun danno “degnò di essere ristorato”.

Conclude insistendo per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate in sede di controdeduzioni.

## DIRITTO

La società ricorrente, nel presente ricorso, contesta la mancanza di motivazioni da parte dell’intermediario resistente nell’esercizio del diritto di recesso unilaterale dal contratto relativo alla carta di credito n. 3752.\*\*\*\*.\*\*\*\*.2005, intestata al legale rappresentante della società.

In particolare, risulta pacifico tra le parti che, con comunicazione datata 18/02/2025, consegnata al rappresentante legale della società a mezzo raccomandata A/R in data 07/04/2025, l’intermediario ha comunicato “il recesso dal rapporto afferente le carte [...] indicate in oggetto, che si intenderà pertanto cessare decorsi 60 giorni dal ricevimento da parte Sua della presente”.

Sul punto, il Collegio osserva che risultano prodotte in atti le condizioni generali di contratto regolanti lo strumento di pagamento in questione. In particolare, l’art. 31.1 del Regolamento Generale prevede che l’intermediario “potrà recedere dal Contratto, revocando la Carta, con un preavviso scritto di 2 (due) mesi al Cliente a sua discrezione e senza necessità di fornire motivazioni, fermo restando il diritto del Cliente al rimborso della parte di quota annuale relativa al residuo periodo di riferimento”.

L’intermediario resistente ritiene legittima la sua condotta, in quanto il predetto Regolamento Generale prevede espressamente la facoltà di interrompere il rapporto contrattuale esercitando il diritto di recesso. Precisa che è necessario un aggiornamento costante delle informazioni in suo possesso, al fine di consentire una “rivalutazione periodica” delle posizioni relative ad ogni carta di credito, anche rispetto alla valutazione iniziale effettuata in sede di emissione. Al riguardo, osserva il Collegio che quello disciplinato dall’art. 31.1 delle condizioni generali di contratto, è un recesso *ad nutum*, esercitabile pertanto a prescindere da un giustificato motivo e legittimo, ove venga assicurato al cliente un preavviso di 2 mesi, in coerenza con l’art. 126-septies, comma 2, del TUB. L’orientamento

consolidato dei Collegi ABF è nel senso di ritenere la previsione di un obbligo di motivazione incompatibile con la natura stessa del recesso *ad nutum*, la cui legittimità non può essere subordinata alla comunicazione delle ragioni sottese al cliente. Laddove infatti la legge e/o il contratto, come nel caso di specie, consentano il c.d. recesso *ad nutum*, non sussiste alcun obbligo di motivazione, in capo alla parte che ritiene di esercitare il diritto di recesso (così, ex multis, Coll. Bari n. 21080/20).

Ritenere diversamente, ed argomentare cioè che – sempre in base alla regola di cui all’art.

1375 c.c. – sussisterebbe comunque il dovere di motivare il recesso, significa implicitamente negare il principio, secondo il quale, nei casi in cui è previsto il recesso *ad nutum* la legittimità del relativo esercizio non può «essere messa in discussione sotto il profilo dell’inesistenza di un’eventuale giusta causa». (Cass. 16 aprile 2021, n. 10125)

Quanto alle modalità di esercizio del diritto di recesso, il Collegio rileva come le stesse non appaiano caratterizzate da profili di brutalità, avendo l’intermediario, pur non essendovi tenuto, comunque esplicitato le sue ragioni, legate all’aggiornamento nel continuo della valutazione del merito creditizio del cliente. I Collegi ABF, in linea con l’indirizzo della giurisprudenza ordinaria, hanno ritenuto che, al di là della sussistenza di una “giusta causa”, l’avvalimento di una clausola che riconosca ad un contraente il diritto di recedere *ad nutum* deve avvenire nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza e ciò al fine di consentire un controllo giudiziale nonché di riconoscere l’eventuale risarcimento del danno laddove la facoltà sia stata esercitata in modo non conforme a tali principi (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 9576/2025).

Sul punto, la giurisprudenza della Suprema Corte insegna come “l’interruzione brutale del credito bancario” sia titolo di risarcimento del danno “ove in concreto assuma connotati del tutto imprevedibili e arbitrari” (cfr. Cass., n. 2004/15769). Nel caso di specie, tuttavia, non ricorrono elementi sufficienti per poter affermare che l’intervenuto recesso abbia in qualche modo violato gli obblighi contrattuali vigenti tra le parti, né sembrano in altro modo darsi indici idonei a far emergere un esercizio in mala fede di tale diritto potestativo da parte della banca, o comunque tali da configurare un’illecita interruzione del credito. Ne consegue il rigetto delle domande formulate in via principale dal ricorrente.

La società ricorrente, in via subordinata, chiede la restituzione della quota annuale (2025) addebitata dall’intermediario resistente in relazione alla gestione della carta di credito in questione. Il Collegio, in merito, segnala che il menzionato art. 31.1 del Regolamento Generale riconosce “il diritto del Cliente al rimborso della parte di quota annuale relativa al residuo periodo di riferimento”, mentre l’intermediario precisa che la “quota associativa” della carta è addebitata mensilmente, e che a partire dal mese di giugno 2025 è stato interrotto l’addebito delle relative quote mensili. A supporto di quanto affermato produce in atti i relativi estratti conto relativi al periodo febbraio – luglio 2025, dal cui esame si evince che a partire dal mese di giugno 2025 non risulta addebitato tale importo (€ 60,00).

Anche per questo profilo, il ricorso non è meritevole di accoglimento.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

**IL PRESIDENTE**